

=CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI IN LECCE=

Numero 129214/6054 Repertorio

NOTA PER TRASCRIZIONE

a favore

di DI MURI Addolorata, nata il 31 maggio 1894 a Gal-
lipoli e domiciliata in Brindisi

contro

l'ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI della Pro-
vincia di BRINDISI (I.A.C.P.)

Con scrittura privata autenticata dal Notaio dott.
Vincenzo Loiacono da Brindisi, in data 4 marzo 1964,
qui registrata il 14 detti al n.10684/Mod.II e con
altra successiva autenticata dallo stesso Notaio in
data 3 aprile 1970, qui registrata il 9 detti al n.
3144/Mod.II, l'Istituto Autonomo per le Case Popola-
ri della Provincia di Brindisi (I.A.C.P.) ha vendu-
to prima e trasferito poi alla Di Muri Addolorata
l'alloggio sito nel fabbricato posto in Brindisi -
Lotto 3° - alla via Marsica - scala C - interno uno
- piano rialzato - composto di vani utili tre, vani
legali cinque, oltre la proprietà pro-quota e l'uso
in comune delle cose indivise (scala e terrazzo).-

Detto appartamento confina: a Nord con via Sicilia,
ad Est con via Marsica, a Sud con C/2 Giannelli Anto

nio e ad Ovest con C/2 via Umbria e Giannelli Ant
nio.-

Lo stesso appartamento è segnato nel N.C.E.U. di
Brindisi alla Partita 2232, Foglio 54, particella
800/27, piano T, Cat.A/4/2^a, vani 5, Rendita £.1560=

Per il prezzo pagato di £.801.620 =

Il tutto a sensi delle succitate scritture private
alle quali si faccia pieno riferimento.

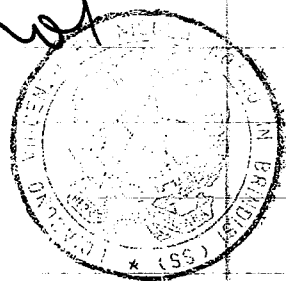
F.to Loiacono notaio

Formalità eseguita in Lecce il dì undici aprile
1970 al numero 17401 d'ordine ed al numero 15538
particolare.

E' copia conforme all'originale che si rilascia ad
uso legale.

Brindisi, addì 16 aprile 1970

[Handwritten signature]



Ubaldo, nato il 16 giugno 1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, quale Presidente pro-tempore dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (I.A.C.P.), della cui identità personale, qualità e poteri idonei io Notaio sono certo, ha apposto in mia presenza la propria firma in calce all'antescritto atto di cessione in proprietà di alloggio di tipo popolare ed economico.
Brindisi, addì tre aprile millenovecentosettanta.

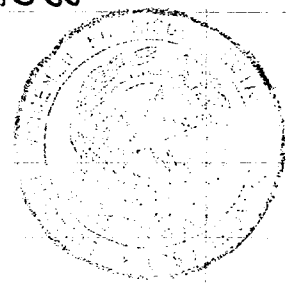
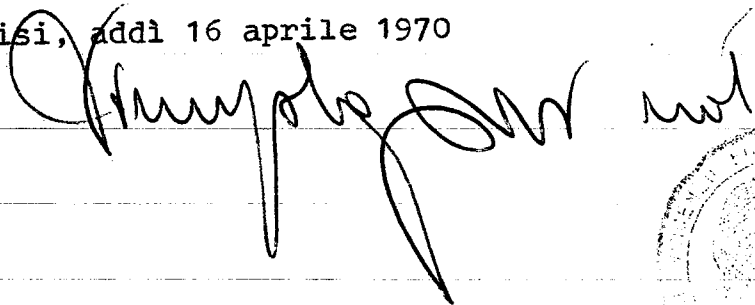
F.to Vincenzo Loiacono notaio

Registrato in Brindisi il 9 aprile 1970 al numero 6054/Mod.II

Trascritto in Lecce il dì undici aprile 1970 al numero 17401 d'ordine ed al numero 15538 particolare.

E' copia conforme all'originale che si rilascia ad uso legale.

Brindisi, addì 16 aprile 1970



della acquirente e, pertanto, l'atto di che innanzi
che qui abbiassi per interamente richiamato, verrà
volturato e trascritto nelle forme di legge al nome
ed in favore di essa acquirente Di Muri Addolorata,
che ha provveduto al pagamento totale del prezzo
stesso.

Le spese del presente atto sono a carico esclusivo
dell'acquirente, con le agevolazioni fiscali conces
se con il citato D.P.R. 17 gennaio 1959, numero 2.

Il presente atto rimane depositato in atti del No
taio dr. Vincenzo Loiacono da Brindisi che ne auten
tica le firme.

Brindisi, addì tre aprile 1970

F.to Ubaldo Vallarino

Numero 129.214 del Repertorio

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

Io dottor Vincenzo LOIACONO, Notaio in Brindisi,
iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Lecce e Brindisi

C E R T I F I C O

che previa rinunzia, col mio consenso, all'assistenza
dei testimoni, il signor Grand'Uff. Com. te VALLARINO

N. 6054

CESSIONE IN PROPRIETA'

= = = DI ALLOGGIO DI TIPO POPOLARE ED ECONOMICO =

Con la presente scrittura privata, da valere quale pubblico atto, il sottoscritto:

- Grand'Uff. Com. te VALLARINO Ubaldo-Giovanni, nato il 16 giugno 1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, il quale agisce unicamente nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI della Provincia di BRINDISI (IACP), esclusa ogni sua personale responsabilità, a ciò autorizzato con Delibera Consiliare in data venti marzo 1962, numero 971, che in copia conforme trovasi allegata a precedente atto per autentica da Notaio dr. Vincenzo Loiacono da Brindisi, in data diciassette giugno 1963, numero 47477/3229 Repertorio

P R E M E S S O

- che con scrittura privata in data quattro marzo 1964, numero 55239/3488 Repertorio, per autentica da Notaio dr. Vincenzo Loiacono da Brindisi, qui registrato il 14 marzo 1964 al numero 10684/Mod. II, ai sensi e per gli effetti e sotto la disciplina della Legge 21 marzo 1958, numero 447 e del D.P.R. 17 gennaio 1959 numero 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962, numero 231, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari del

la Provincia di Brindisi (I.A.C.P.) vendeva alla signora DI MURI Addolorata, nata il 31 maggio 1894 a Gallipoli e domiciliata in Brindisi, acquirente per sè ed i suoi aventi causa, l'alloggio sito nel fabbricato posto in Brindisi - Lotto 3° - alla via Marsica - scala C - interno uno - piano rialzato - meglio indicato nella sua consistenza ed identificazione nella sua ubicazione e confini nella citata scrittura privata che qui intendosi trascritta e riprodotta.-

Che tale compravendita veniva fatta ed accettata per il prezzo di Lire Ottocentounomilaseicentoventi (L.801.620), da pagarsi in numero trentasei (36) rate mensili costanti posticipate di Lire Ventiquattromilacinquecentotrenta (L.24.530) ciascuna, per la durata di anni tre (3).-

- che nel termine convenuto la Di Muri Addolorata ha regolarmente estinto il suo debito per il prezzo dovuto nei confronti del venditore Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (I.A.C.P.) -

TUTTO CIO' POSTO

dandosi atto di quanto innanzi, la proprietà dello stesso alloggio ed accessori, con tutti i diritti, azioni e ragioni, si intende trasferita in favore

N. 3488

Contratto per la cessione in Proprietà di alloggi di tipo popolare ed economico

Con la presente privata scrittura, da valere quale pubblico atto, tra
i sottoscritti; _____

1°) - Comm. Com.te VALLARINO UBALDO GIOVANNI nato il 16 giugno 1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi il quale agisce unicamente nella sua qualità di Presidente dell'ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, esclusa ogni sua personale responsabilità, a ciò autorizzato con Delibera Consiliare in data 20 marzo 1962 Numero 971, che in copia conforme trovasi allegata a precedente atto per autentica da Notaio VINCENZO LOIACONO da Brindisi annotato al Numero 47.477/3229 del Repertorio in data 17 giugno 1963, da una parte _____

2°) - e la Signora DI MURI ADDOLORATA, casalinga, nata il 31 maggio 1894 a Gallipoli e domiciliata in Brindisi alla Via Marsica - 3° Lotto - scala C - interno 1, dall'altra, — si conviene e si stipula quanto segue: _____

ARTICOLO 1° — Ai sensi e per gli effetti e sotto la disciplina della Legge 21 marzo 1958, Numero 447 e del Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959 Numero 2, modificato dalla Legge 27 aprile 1962 numero 231, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (I. A. C. P.), come sopra rappresentato, vende, con le limitazioni di cui all'articolo 15 del citato Decreto 17 gennaio 1959 numero 2, riportato nell'articolo 2° della presente scrittura, al Signora DI MURI ADDOLORATA _____ che acquista per se ed i suoi aventi causa, l'alloggio sito nel fabbricato posto in BRINDISI, Lotto 3°

*Adolbrata
e Abbi*

alla Via Marsica Scala C interno 1 piano R.

composto di vani utili tre (3) vani legali cinque (5) oltre la proprietà pro quota e l'uso in comune delle cose indivise: (scala e terrazze).

Detto appartamento confina: a Nord con Via Sicilia; ad Est con la detta Via Marsica; a Sud con C/2 Giannelli Antonio e ad Ovest con C/2 Via Umbria e Giannelli Antonio.

Lo stesso appartamento è segnato in Catasto Edificio Urbano del Comune di BRINDISI alla partita 2232 Foglio 54 particella 800

sub. 27 Rendita L. 46800.=

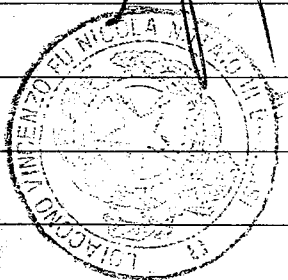
E' compresa nella vendita

L'appartamento di che trattasi meglio si vede nella pianta che, firmata dalle parti, viene allegata al presente atto sotto la lettera «A».

L'appartamento viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova senza obbligo da parte dell'Istituto venditore di ulteriori opere di ultimazione e migliorie.

L'acquirente dichiara di aver perfetta conoscenza di detto stato materiale e giuridico, e però diriceversi l'immobile, come sopra venduto, con tutte le servitù attive e passive, e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza garanzia per vizi occulti.

ARTICOLO 2° — La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di Lire OTTOCENTOUNMILA-SEICENTOVENTI (Lire 801.620.=)



da pagarsi in trentasei (36) rate mensili costanti posticipate

di Lire VENTIQUATTROMILA-CINQUECENTOTRENTA (Lire

24.530.=) ciascuna per tre (3) anni, quali

risultano dall'applicazione del tasso del 5% (cinque per cento), in con-

formità del « Piano di Ammortamento » che, approvato dalle parti, viene

allegato al presente atto sotto la lettera « B », a mezzo di versamento sul

c/c postale Numero 26/2171 intestato all'ISTITUTO AUTONOMO per le

CASE POPOLARI - BRINDISI « Servizio Cassa Depositi e Prestiti per

alienazione stabili ».

Il versamento delle rate mensili deve essere effettuato entro e non oltre

la fine di ciascun mese, nell'apposito conto corrente postale, intestato co-

me sopra, all'Ente venditore.

In caso di ritardo, salvo l'applicazione delle sanzioni di cui al presente

articolo, sono dovuti gli interessi di mora nella misura del cinque per

cento annuo a far tempo dal primo del mese successivo a quello della

scadenza della rata.

Il trasferimento della proprietà avverrà quando il prezzo suindicato sarà

stato integralmente pagato e pertanto il presente atto non verrà nè tra-

scritto nè volturato, fino al pagamento totale del prezzo stesso, come so-

pra convenuto.

L'acquirente, potrà, in qualsiasi momento, provvedere al pagamento in uni-

ca soluzione della quota capitale non ancora corrisposta.

La mancata corresponsione di sei mensilità consecutive importa la deca-

denza del diritto al trasferimento della proprietà.

Tuttavia, entro i tre mesi successivi, l'acquirente può sanare la morosità,

nel qual caso è reintegrato nel suo originario diritto.

L'acquirente se decaduto, ha diritto alla restituzione delle somme versate, eccettuato quanto avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto e salvo in ogni caso il risarcimento di danni eventuali arrecati all'appartamento e allo stabile.

Il diritto alla restituzione non è produttivo di interesse per l'acquirente e maturerà per esso solamente dopo che la Cassa Depositi e Prestiti avrà approvato il conto relativo e dopo che il relativo titolo di spesa sarà stato autorizzato ed emesso nelle debite forme di legge.

ARTICOLO 3° — L'acquirente dichiara di aver piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato, e però di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione.

Il venditore Istituto, a mezzo come sopra, dichiara alla propria volta che l'appartamento di che innanzi è esente dall'imposta sul patrimonio a norma delle disposizioni di cui al Testo Unico approvato con D. P. R. 9 maggio 1950 numero 203.

L'acquirente - appena pagato integralmente il prezzo di acquisto, e quindi verificatosi il trasferimento della proprietà - avrà diritto di ottenere dall'Ente mutuante, a sua cura e spese, la cancellazione della ipoteca gravante sul suo alloggio così come dispone il secondo comma dell'articolo 15 del D. P. R. 17 gennaio 1959 Numero 2.

Tale diritto non potrà essere esercitato prima che l'Istituto venditore abbia ottenuto il frazionamento delle ipoteche stesse a norma dell'articolo 10 della Legge 27 aprile 1962 numero 231.

A tal fine l'Istituto venditore si impegna a richiedere il frazionamento delle ipoteche.

ARTICOLO 4° — Fino al passaggio in proprietà dell'alloggio oggetto della presente vendita dilazionata la sua amministrazione e gestione compete all'Istituto venditore, al quale compete altresì il diritto di rappresentare l'assegnatario in seno al condominio, se e come costituito ai sensi dell'articolo 18 del D. P. R. 17 gennaio 1959 numero 2 modificato dall'articolo 9 della legge 27 aprile 1962 numero 231.

A tal fine l'acquirente si impegna a corrispondere mensilmente all'Istituto la quota proporzionale al suo alloggio delle spese di amministrazione, vigilanza, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione contro l'incendio, responsabilità civile e danni per caduta di aerei, dello stabile, nonchè per canone acqua normale ed eventuali eccedenze e illuminazione scala e cortile.

Tale quota viene determinata in via forfettaria nella misura di Lire DUE-MILA-TRECENTOCINQUANTACINQUE (L. 2.355.=) mensili.

Essa sarà suscettibile di variazioni in più o in meno in relazione al variare dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto Centrale di Statistica per la Provincia di BRINDISI per variazioni superiori al cinque per cento (5%).

Successivamente all'acquisto della proprietà dell'alloggio da parte dell'acquirente questi parteciperà in proprio al condominio secondo le norme di legge in materia. Il condominio avrà l'amministrazione e gestione dello stabile e designerà peraltro a norma dell'articolo 1129 del C. C. l'amministratore che può in tal caso essere l'Istituto stesso. L'acquirente prende atto della facoltà che compete all'Istituto venditore di conservare, anche

dopo avvenuto il passaggio in proprietà dell'alloggio a seguito del pagamento dell'intero prezzo dovuto, l'amministrazione e la gestione forfettaria degli alloggi compresi nello stabile ceduti con contratti di vendita dilazionata con diritto altresì di rappresentare gli stessi alloggi in seno al condominio fino al loro passaggio in proprietà ai rispettivi assegnatari.

Le deliberazioni delle assemblee condominiali saranno adottate con l'intervento dei condomini e con le maggioranze stabilite dal C. C. in materia.

Fino al trasferimento agli acquirenti della proprietà di tutti gli alloggi dello stabile nel quale è posto quello di cui al presente contratto, l'Istituto venditore ha facoltà di procedere ai lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria dello stabile stesso che non siano eseguiti dai condomini, recuperando le spese.

Sono sempre, in ogni caso, a carico degli acquirenti le spese sostenute per illuminazione scale e luoghi comuni, per portierato e pulizia cortili, per riscaldamento, per imposte e tasse erariali, comunali e provinciali e spese di ogni genere che gravano o che graveranno l'alloggio, gli accessori e gli elementi comuni dello stabile e del complesso edilizio di cui lo stabile fa parte, nonché il canone acqua normale ed eventuali eccedenze.

Le spese per l'attività di vigilanza sullo stabile e per la riscossione delle rate mensili di prezzo saranno annualmente ripartite sugli assegnatari dello stabile stesso e riscosse mensilmente.

La facoltà di provvedere direttamente alla manutenzione degli stabili non comporta assunzione di responsabilità di qualsiasi genere per l'Istituto, in ordine ad eventuali danni a cose o persone che potessero derivare dalla omessa o ritardata esecuzione delle opere di riparazione o manutenzione

agli stabili o agli appartamenti, considerandosi tale responsabilità completamente assunta dagli acquirenti in conformità dell'obbligo di provvedere alle riparazioni medesime.

282

Sono vietate le modifiche, trasformazioni e innovazioni nell'alloggio assegnato fino al definitivo trasferimento in proprietà, salvo esplicito consenso dell'Istituto.

Sono vietate le modifiche, trasformazioni e innovazioni agli elementi comuni dello stabile come indicati nell'articolo 1 salvo esplicito consenso dell'Istituto, o del condominio costituito ai sensi dell'articolo 18 del D. P. R. 17 gennaio 1959 numero 2 modificato dall'articolo 9 della legge 27 aprile 1962 numero 231.

Salvi diversi accordi, l'autorizzazione ad eseguire le opere di cui sopra ed i miglioramenti in genere non dà diritto a compensi di sorta per l'acquirente che lasci volontariamente l'alloggio o la cui assegnazione sia dichiarata decaduta o sia comunque revocata.

Il valore di eventuali miglioramenti, nella minor somma tra lo speso e il migliorato, potrà però compensare i deterioramenti che si siano verificati senza colpa grave dell'assegnatario.

Le spese a carico degli acquirenti di cui al presente articolo dovranno essere versate mensilmente all'Istituto con le modalità dallo stesso stabilite.

La mancata corresponsione di sei (6) mensilità consecutive importa la decadenza dal diritto al trasferimento della proprietà. Si applicano, anche per questi casi, le norme di cui all'articolo 2 relative alle rate mensili per il pagamento del prezzo.

ARTICOLO 5° — L'acquirente non potrà, per dieci anni dalla data di

Dolorata
foliari
Quercus

Followi s
P

Tale divieto, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della legge 27 aprile

I contratti di alienazione che fossero stipulati in violazione del divieto di

ARTICOLO 6° — Previo consenso del Ministero dei Lavori Pubblici, che

Il consenso di cui al precedente comma si intende tacitamente accordato

Nel caso di trasferimento volontario, l'acquirente perderà il diritto al tra-

Il computo di quanto eventualmente dovuto avverrà secondo i criteri e

ARTICOLO 7° — Fino al trasferimento agli acquirenti della proprietà di



blici ha facoltà di emanare a norma dell'art. 18 del D. P. R. 17 gennaio 1959 numero 2 modificato dall'art. 9 della legge 27 aprile 1962 numero 231.

ARTICOLO 8° — Per l'esecuzione del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue:

283

l'Istituto venditore, come sopra rappresentato, presso la propria Sede in Brindisi alla Via Casimiro, 9, e l'acquirente nell'alloggio acquistato in Brindisi.

ARTICOLO 9° — Per quanto non previsto nel presente contratto valgono le disposizioni di cui al D. P. R. 17 gennaio 1959 numero 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962 numero 231.

ARTICOLO 10° — Le spese, imposte e tasse tutte del presente contratto, e quelle ad esse inerenti e conseguenti sono a carico esclusivo dello acquirente il quale accetta di sostenerle con l'intesa di usufruire delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 24 del D. P. R. 17 gennaio 1959 Numero 2 che qui espressamente richiede.

Il presente atto rimane depositato in atti del Notaio Vincenzo Loiacono da Brindisi che ne autentica le firme.

Brindisi, li 4 marzo 1964. —

Adolofa Di Lorenzo
Waldemar Waldemar

Bollo Numero 55239 del Repertorio N. 3488 Raccolta

Repertorio 80 AUTENTICA DI FIRME

Ruolo 180 REPUBBLICA ITALIANA

Onorario 1.800 Io dottor VINCENZO LOIACONO, Notaio in Brindisi, iscritto nel

Cassa Not 450 Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi

Cassa Arch 225 — CERTIFICO — che, previa rinunzia con il mio consenso all'assistenza

Copia Registro 500 dei testimoni, i signori:

Copia ~~fonte~~ 500 1°) - Comm. Com.te VALLARINO UBALDO-GIOVANNI nato il 16 giu-

2.4.035- gno 1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi per la carica, quale Presi-

dente dell'ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA

PROVINCIA DI BRINDISI, e:

2°) - la Signora DI MURI ADDOLORATA, casalinga, nata

il 31 maggio 1894 a Gallipoli e domiciliata in

Brindisi alla Via Marsica - 3° Lotto - scala C -

interno 1, della cui qualità e identità personale io

Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza la propria firma in calce,

a margine dei fogli intermedi e sugli allegati del contratto che precede.

Richiesto in Brindisi addì quattro marzo millenovecento-

sessantaquattro (4-3-1964). -

[Handwritten signature]



UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

Esatte 14 MAR 1964

(2 9020) al N. 10684

IL CASSIERE

IL DIRETTORE

